

MANUTENZIONE ESTINTORI: LE REGOLE DA RISPETTARE



Scritto da Valdannini Massimiliano

Monday, 20 February 2006

Quali sono le scadenze da rispettare nei controlli e nella manutenzione degli estintori? Un sintetico riassunto della tempistica e della normativa di riferimento.

La manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal:

- D.P.R. 547 dell 27/04/1955, art. 34 punto c, "*Manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio*"
- D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4

La norma tecnica di riferimento (anche per gli addetti delle ditte esterne di manutenzione) per la manutenzione degli estintori è la **norma UNI 9994:2003**, "*Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione*". Questa norma indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione.

Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione:

- Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994:2003)
- Controllo (art. 5.2. norma UNI 9994:2003)
- Revisione (art. 5.3. norma UNI 9994:2003)
- Collaudo (art. 5.4. norma UNI 9994:2003)

1) **Sorveglianza**

Consiste nella esecuzione, da parte di personale interno all'azienda e con frequenza non definita dalla norma (si consiglia frequenza mensile), dei seguenti accertamenti:

- l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello
 - l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli
 - l'estintore non sia manomesso
 - i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili
 - l'indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde
 - l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.)
 - l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto; se carrellato abbia le ruote funzionanti
 - il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato
- Tutte le eventuali anomalie riscontrate devono essere subito eliminate.

2) **Controllo**

Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto e con frequenza semestrale, di una verifica dell'efficienza dell'estintore tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore (*che omettiamo in quanto sotto la responsabilità della ditta di manutenzione*).

3) **Revisione**

Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore. Tra questi interventi (tutti elencati all'art. 5.3 della UNI 9994:2003), è inclusa la ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente presente nell'estintore (polvere, CO₂, schiuma, ecc.).

La frequenza della revisione e, quindi, della ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente è:

- estintori a polvere: 36 mesi (3 anni)
- estintori a CO₂: 60 mesi (5 anni)
- estintori a schiuma: 18 mesi

Ovviamente la frequenza parte dalla data di prima carica dell'estintore.

4) Collaudo

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, la stabilità dell'involucro tramite prova idraulica.

La periodicità del collaudo è:

- estintori a CO2: frequenza stabilita dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti, attualmente 10 anni;
- altri estintori non conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè non marcati CE): 6 anni
- altri estintori conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè marcati CE): 12 anni

La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.

Ricapitolando:

<i>Tipo Estintore</i>	<i>Frequenza delle manutenzioni</i>			
	<i>Sorveglianza</i>	<i>Controllo</i>	<i>Revisione</i>	<i>Collaudo</i>
manutenzione a cura di:	personale interno all'azienda	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato	personale esterno specializzato
polvere	Mensile	6 mesi	36 mesi	6 anni (se non CE) 12 anni (se CE)
CO2	Mensile	6 mesi	60 mesi	10 anni
schiuma acqua	Mensile	6 mesi	18 mesi	6 anni (se non CE) 12 anni (se CE)

A cura di: Ing. **Fabrizio Veneziani**, **Prometeo S.r.l**

Chiudi Finestra